Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 19 giugno 1974, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Jorge De Carvalho e Silva, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Brasile.

(5048)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252.

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

A detta regolarizzazione si procede, semprechè trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od eso-

nero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonchè la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.

La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonchè la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.

Art. 3.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.

La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.

Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.

Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorchè prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonchè, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.

I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.

Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.

Art. 5.

I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, semprechè il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Art. 6.

I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.

In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.

Art. 7.

I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica as-

segni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.

L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.

Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti.

Art. 8.

I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 11 giugno 1974, n. 253.

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono aumentati di 5.000 unità e sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 5 anni. Di essi 1.250 saranno conferiti nel 1974, 750 nel 1975 e i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 unità per anno.

Art. 4.

Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo. Fino al 31 dicembre 1978 i candidati muniti di diploma di licenza elementare, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età, possono essere arruolati.

In tal caso prima di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione gli allievi dovranno frequentare un corso propedeutico di sei mesi organizzato dal Ministero dell'interno d'intesa con le autorità scolastiche competenti.

Art. 5.

Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità e alla capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro per l'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro per l'interno presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti.

Art. 6.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nei confronti del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 7.

All'onere di L. 2.349.912.719, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede, quanto a L. 671.412.719 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, e, quan-

to a L. 1.678.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1ª classe (*a*)	3.200
Marescialli di 2ª classe	3.300
Marescialli di 3ª classe	3.500
Brigadieri e vicebrigadieri	9.325
Appuntati, guardie scelte, guardie ed allievi guardie	64.125
TOTALE	83.450

(*a*) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254.

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al trenta per cento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 8, quarto e quinto comma, e dell'art. 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano alle navi ed alle imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Per le cessioni e le importazioni delle navi e delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente comma, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del trenta per cento, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto previste dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 3.

Per le cessioni e le importazioni di carni, frattaglie e parti commestibili degli animali della specie bovina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Art. 4.

L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

Art. 5.

La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

al n. 5), dopo le parole « visone selvaggio », sono aggiunte le seguenti parole « Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola »;

al n. 14), dopo la parola « estratti », sono aggiunte le seguenti parole « cosmetici, esclusi saponi e dentifrici »;

sono aggiunti i seguenti numeri:

22) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07).

23) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08).

24) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09).

25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13).

26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. 92.12).

Art. 7.

Le aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera *a*), n. 1), e dall'art. 8, lettera *a*), della prima parte della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento.

Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 e dal n. 2) della lettera *a*) dell'art. 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8.

L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di L. 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata nella misura di L. 700.

Resta ferma l'imposta fissa di L. 400 per gli atti di cui agli articoli da 29 a 35 della stessa tariffa, I parte.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 30 per gli atti di cui agli articoli 15 lettera *a*) e 20; di L. 100 per quelli contemplati dagli articoli 19, 21, 23 lettera *a*) e 46, di L. 200 per i libretti di risparmio indicati nell'art. 18 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata rispettivamente in L. 50, 150 e 300.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9.

L'imposta proporzionale di bollo di cui all'art. 9 della tariffa, I parte, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 6 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di L. 3 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, I parte, l'imposta di bollo è determinata in L. 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 40. — CORAZZINI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. **255**.

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e numero 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg. debbono versare gli importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Le somme dovute in applicazione del precedente articolo 1 debbono essere versate, entro il 30 settembre 1974, alla Cassa conguaglio zucchero secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.

La Cassa predetta provvede alla costituzione di un fondo per la distribuzione ai produttori di barbabietole di un contributo, nella misura e secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento di cui all'art. 1 coloro che detengono i prodotti di cui all'articolo stesso in quanto facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale a Gorizia e nella regione Valle d'Aosta.

Sono altresì esonerati i detentori di prodotti che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione. Qualora i prodotti stessi siano successivamente nazionalizzati, saranno considerati, ai fini del pagamento di cui all'art. 1, come prodotti di importazione.

Art. 4.

L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto-legge è punita con l'ammenda di L. 500 per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974, per il quale non sia stato pagato entro il 30 settembre 1974 l'importo di cui all'art. 1.

La stessa pena si applica a chi non abbia ottemperato all'obbligo disposto con l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1495/74 del 14 giugno 1974.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 41. — CORAZZINI

TABELLA

	Zucchero bianco	Zucchero greggio (1)	Sciroppi di zucchero (2)
Prodotto nazionale:			
a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP	6.917,75	6.364,33	69,17
b) altro	9.172,75	8.438,93	91,72
Prodotto di importazione (3) . .	9.172,75	8.438,93	91,72

(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.

(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1 % di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.

(3) L'importo è ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonchè, per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Ristrutturazione delle piante organiche delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, contenente norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, ed in particolare gli articoli 18, 23 e 132;

Visto l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1971, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 288, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70, vennero determinate le nuove piante organiche e le nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale e delle funzioni amministrative statali, a decorrere dal 1° aprile 1972 e la corrispondente riduzione, dalla stessa data, dei relativi organici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 193, che stabilisce la ripartizione per qualifica e per regione dei contingenti di personale dei servizi forestali da trasferire alle regioni a statuto ordinario, tra i quali sono compresi impiegati in soprannumero (legge 4 febbraio 1966, n. 32) così ripartiti:

n. 51 del ruolo dei segretari - carriera di concetto;

n. 66 del ruolo dei geometri e periti - carriera di concetto;

n. 196 del ruolo dei coadiutori - carriera esecutiva;

Visti i decreti ministeriali in data 31 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1972, registro n. 17 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 228 e 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973, registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 240, con i quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma primo, delle disposizioni finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70, sono stati riassorbiti, n. 2 posti da quelli in aumento, nella qualifica di coadiutore principale;

Visti i decreti ministeriali con i quali in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati collocati a riposo, n. 2 impiegati del ruolo dei segretari, uno del ruolo dei geometri e periti e n. 15 del ruolo dei coadiutori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle regioni;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 473/72, alla determinazione delle nuove piante organiche del personale delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato - Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1972, nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera esistevano impiegati in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, così ripartiti: carriera di concetto - ruolo dei segretari n. 38 unità; ruolo dei geometri e periti n. 16 unità; carriera esecutiva - ruolo dei coadiutori n. 128 unità;

Considerato infine che, nel ruolo ad esaurimento del personale già addetto al soppresso commissariato per i servizi della ex real casa non è più presente alcuna unità, e pertanto, il ruolo stesso s'intende soppresso;

Decreta:

Le nuove piante organiche delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato - Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite con effetto dal 1° aprile 1972, dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974
Registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 125

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI SERVIZI CONTABILI, CARRIERA DI CONCETTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
370	Segretario capo	8	4
297 255	Segretario principale	36	17
218 178 160	Segretario	34	
		78	

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DEI GEOMETRI E PERITI, CARRIERA DI CONCETTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
370	Geometra e perito capo	17	2
302 260	Geometra e perito principale	73	7
227 188 160	Geometra e perito	72	
		162	

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore	27	13
213 183	Coadiutore principale	119	58
163 133 120	Coadiutore	104	
		250	

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5454)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1583, con il quale all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia, fu affidato il compito di provvedere agli interventi antianofelici e d'integrare l'attività degli Enti locali per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica;

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582, con il quale il predetto Istituto autonomo venne trasformato nell'Istituto interprovinciale in Venezia per la lotta antimalarica nei territori delle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 249 del 5 ottobre 1967 con il quale l'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie fu soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1957 col quale venne istituito l'ufficio speciale liquidazioni, cui furono affidate le operazioni liquidatorie dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica indicato in premessa;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto Istituto sono state ultimate, per cui può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale di liquidazione e la relazione illustrativa;

Constatato che, in mancanza di specifica destinazione, l'avanzo finale della liquidazione del patrimonio dell'Istituto deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie con sede in Venezia, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un saldo attivo di L. 48.927 (quarantottomilanovecentoventisette).

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 48.927 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1974
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 99

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ufficio liquidazione

ISTITUTO INTERPROVINCIALE PER LA LOTTA ANTIMALARICA NELLE VENEZIE

In liquidazione

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 24 GENNAIO 1974

A) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate:	
Banche	L. 6.349
Materiale mobile	» 1.598.360
Crediti verso Consorzi di bonifica	» 27.137.538
Crediti verso Comitati	» 95.771.454
Depositi cauzionali	» 59.975
Debitori diversi	» 27.635.802
Rendite (interessi bancari)	» 5.763.545
	L. 157.973.023
Passività estinte:	
Creditori diversi	L. 127.943.181
Debiti tributari ed assicurativi	» 1.751.514
Spese generali e di personale	» 28.229.401
	L. 157.924.096
Avanzo finale di liquidazione	» 48.927
	L. 157.973.023

Il dirigente
Capo dell'ufficio liquidazioni
DI NAPOLI

A) *Conto economico*

SPESE E PERDITE

Sopravvenienze passive:		
maggiore accertamento di debiti verso terzi	L. 11.331.404	
accertamento di debiti tributari ed assicurativi	» 1.751.514	
		L. 13.082.918
Insussistenze di attività:		
minor ricavo su vendite attrezzature d'ufficio ed autovetture	L. 1.798.591	
minor realizzo su crediti verso terzi	» 107.203	
		» 1.905.794
spese generali e di personale		» 28.229.401
		L. 43.218.113
Avanzo finale di liquidazione		» 48.927
		L. 43.267.040

RENDITE E PROFITTI

Patrimonio netto alla data delle consegne (26 ottobre 1967)		L. 6.118.815
Sopravvenienze attive:		
maggior ricavo su vendite mobili d'ufficio ed autovetture	L. 1.000.722	
maggior realizzo su crediti verso terzi	» 29.609.850	
		» 30.610.572
Insussistenze di passività:		
minor accertamento di debiti verso terzi		» 774.108
Rendite:		
interessi attivi		» 5.763.545
		L. 43.267.040

Il dirigente
Capo dell'ufficio liquidazioni
DI NAPOLI

(5310)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1974.

Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per gli anni 1973 e 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la légge 29 gennaio 1974, n. 17, recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 e, in particolare, l'art. 1 il quale prevede che le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 823, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1972 sono prorogate per gli anni 1973 e 1974;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 17 occorre designare, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive estensioni e integrazioni, gli istituti finanziari per la concessione di mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci deficitari dei comuni e delle provincie per gli esercizi 1973 e 1974;

Visto il proprio precedente decreto n. 195365 in data 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 249, con il quale furono designati gli istituti finanziari per le operazioni di mutuo per l'anno 1972;

Ritenuto che gli istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 165365 in data 1° giugno 1973, possono essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 29 gennaio 1974, n. 17;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli istituti finanziari da designare per i fini previsti dalla ripetuta legge 29 gennaio 1974, n. 17;

Decreta:

Sono designati a concedere mutui ai comuni e alle provincie, che possono ottenerne l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1973 e 1974, ai sensi della legge 29 gennaio 1974, n. 17, i seguenti istituti:

Banco di Napoli;

Banco di Sicilia;

Casse di risparmio italiane;

Monte dei Paschi di Siena;

Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza);

Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Istituto centrale delle banche popolari italiane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 349

(5407)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », in S. Ambrogio Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dal 7 al 15 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con lettera 13 maggio 1974, n. 527/S.G.;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Scarpelli dott. Antonio;
2) Della Casa dott. Carlo;
3) Miraglia dott. Giuseppe;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Rocco Ferdinando, nato il 25 luglio 1934;
7) Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

1) Mentasti rag. Giuseppe;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Rocco Ferdinando, nato il 15 dicembre 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello Ente autonomo « Fiera di Rimini », in Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato autorizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visti i propri decreti 18 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente e 14 giugno 1972, 11 agosto 1972, 23 marzo 1973 e 29 aprile 1974, con i quali sono stati sostituiti alcuni membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 72881, del 15 maggio 1974, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Guido Scaroina in sostituzione del dott. Alberto Papaccio, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Guido Scaroina è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Alberto Papaccio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Il 27 maggio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 novembre 1973, n. 886, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1974, ha avuto luogo a Sofia lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

In conformità dell'art. 50 la convenzione entrerà in vigore il 26 giugno 1974.

(5079)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'avviso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato 25 maggio 1974, riguardante la determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e la rettifica di dati catastali, concernente la ditta Giannone Angelo fu Luigi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1974, alla pag. 3766, seconda colonna, nell'ultimo periodo, in luogo di « L'avviso . . . . è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 15 febbraio 1974 », leggasi: « L'avviso . . . . è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 15 febbraio 1974 *e n. 63 del 7 marzo* 1974 ».

(5080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970/M)

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Irgoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971/M)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972/M)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973/M)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974/M)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975/M)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976/M)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984/M)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985/M)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986/M)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987/M)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.316.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989/M)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.064.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990/M)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992/M)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993/M)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.833.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.117.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di S. Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.181.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996/M)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.249.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997/M)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.872.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998/M)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.446.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.735.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000/M)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.712.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001/M)

Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004/M)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.934.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3649 della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 28 maggio 1974.

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 28 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,75	647,75	647 —	647,75	650,25	647,70	647,50	647,75	647,75	647,75
Dollaro canadese	667,30	667,30	667,50	667,30	671 —	667,20	666,90	667,30	667,30	667,30
Franco svizzero	215,60	215,60	215,50	215,60	215 —	215,65	215,85	215,60	215,60	215,60
Corona danese	108,10	108,10	107,80	108,10	107,25	108,10	107,90	108,10	108,10	108,10
Corona norvegese	118,80	118,80	120 —	118,80	118,50	118,70	119,40	118,80	118,80	118,80
Corona svedese	146,90	146,90	148,75	146,90	147,50	146,80	147,80	146,90	146,90	146,90
Fiorino olandese	244,04	244,04	245,75	244,04	244,50	244,05	245 —	244,04	244,04	244,04
Franco belga	17,06	17,06	17,10	17,06	17 —	17,05	16,98	17,06	17,06	17,06
Franco francese	134,30	134,30	134 —	134,30	133,15	134,25	134 —	134,30	134,30	134,30
Lira sterlina	1546,10	1546,10	1549 —	1546,10	1546 —	1546,10	1544 —	1546,10	1546,10	1546,10
Marco germanico	253,50	253,50	254,70	253,50	253,50	253,40	254,43	253,50	253,50	253,50
Scellino austriaco	35,42	35,42	35,60	35,42	35,50	35,40	35,38	35,42	35,42	35,42
Escudo portoghese	25,96	25,96	26,03	25,96	26 —	25,90	25,75	25,96	25,96	25,96
Peseta spagnola	11,3350	11,335	11,35	11,3350	11,36	11,30	11,35	11,3350	11,33	11,33
Yen giapponese	2,2810	2,281	2,28	2,2810	2,29	2,28	2,29	2,2810	2,28	2,28

Media dei titoli del 28 giugno 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	85,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,500
» 5 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,200
» 5 % (Città di Trieste)	84,825
» 5 % (Beni esteri)	86,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,050
» 5,50 % » » 1968-83	86,250
» 5,50 % » » 1969-84	89,150
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,125
» 6 % » » 1972-87	91,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1974

Valuta	
Dollaro USA	647,625
Dollaro canadese	667,10
Franco svizzero	215,725
Corona danese	108 —
Corona norvegese	119,10
Corona svedese	147,35
Fiorino olandese	244,52
Franco belga	17,02
Franco francese	134,15
Lira sterlina	1545,05
Marco germanico	253,965
Scellino austriaco	35,40
Escudo portoghese	25,855
Peseta spagnola	11,342
Yen giapponese	2,285

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 1° luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,60	646,60	647,25	646,60	650,25	646,50	646,60	646,50	646,60	646,60
Dollaro canadese	664,70	664,70	666 —	664,70	671 —	664,60	664,70	665 —	664,70	664,70
Franco svizzero	215,45	215,45	215,75	215,45	215 —	215,40	215,45	215,50	215,45	215,45
Corona danese	108 —	108 —	108,25	108 —	107,25	108,10	108 —	108,10	108 —	108 —
Corona norvegese	118,65	118,65	118,90	118,65	118,50	118,60	118,65	118,25	118,65	118,65
Corona svedese	147,45	147,45	147,90	147,45	147,50	147,40	147,45	147,50	147,45	147,45
Fiorino olandese	243,55	243,55	244,98	243,55	244,50	253,50	243,55	243,70	243,55	243,55
Franco belga	17,03	17,03	17,05	17,03	17 —	17,05	17,03	17,03	17,03	17,03
Franco francese	134,29	134,29	133,90	134,29	133,15	134,25	134,29	134,25	134,29	134,29
Lira sterlina	1544,50	1544,50	1548,30	1544,50	1546 —	1544,60	1544,50	1544,90	1544,50	1544,50
Marco germanico	254,22	254,22	254,40	254,22	253,50	254,20	254,22	254,43	254,22	254,22
Scellino austriaco	35,53	35,59	35,60	35,53	35,50	35,55	35,53	35,50	35,53	35,53
Escudo portoghese	25,98	25,98	26,03	25,98	26 —	25,95	25,98	26,25	25,98	25,98
Peseta spagnola	11,3350	11,335	11,32	11,3350	11,36	11,33	11,3350	11,33	11,38	11,33
Yen giapponese	2,2810	2,281	2,28	2,2810	2,29	2,28	2,2810	2,28	2,28	2,28

Media dei titoli del 1° luglio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	82,900
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,325
» 5 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,050
» 5 % (Città di Trieste)	83,075
» 5 % (Beni esteri)	84,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,475
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	86,525
» 6 % » » 1970-85	89,025
» 6 % » » 1971-86	89 —
» 6 % » » 1972-87	89,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,95
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,900
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,55
Dollaro canadese	664,85
Franco svizzero	215,475
Corona danese	108,05
Corona norvegese	118,45
Corona svedese	147,475
Fiorino olandese	243,625
Franco belga	17,03
Franco francese	134,27
Lira sterlina	1544,70
Marco germanico	254,325
Scellino austriaco	35,515
Escudo portoghese	26,115
Peseta spagnola	11,332
Yen giapponese	2,28

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Amedeo Guglielmelli, nato a Caserta l'8 febbraio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 7 marzo 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5014)

La dott.ssa Graziella Moretta in Arrigoni, nata a Milano il 15 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 20 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5002)

Il dott. Giovanni Fontanesi, nato a Carpineti (Reggio Emilia) il 16 dicembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Parma il 26 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5004)

Smarrimento del diploma originale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

La sig.na Giuseppina Fiore, nata a S. Vitaliano (Napoli) il 22 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile «S. Orsola Benincasa» di Napoli il 10 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(5068)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Francesco Alibrandi, nato a Messina il 25 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 21 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5069)

Il dott. Francesco Acquafredda, nato a Bitonto (Bari) il 27 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 20 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(5070)

Il dott. Giovanni Allegra, nato a Borgomanero (Novara) il 17 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(5071)

Il dott. Lucio Caburlotto, nato a Venezia il 1° settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 2 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5072)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Nocera Terinese

Con decreto del presidente della regione Calabria 11 aprile 1974, n. 441, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 297, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nocera Terinese, adottato dal comune stesso con atto deliberativo 3 maggio 1972, n. 2.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4933)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Girifalco

Con decreto del presidente della giunta della regione Calabria 28 maggio 1974, n. 678, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 294, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Girifalco adottato dal comune stesso con deliberazione del commissario prefettizio 22 maggio 1971, n. 10.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4931)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Rosarno

Con decreto del presidente della regione Calabria 14 maggio 1974, n. 590, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 293, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Rosarno, adottato dal comune stesso con atto consiliare 8 luglio 1972, n. 59, comprendente relazione e tavole allegate.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositate a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4930)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Davoli

Con decreto del presidente della regione Calabria 16 maggio 1974, n. 600, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 289, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabricazione e tavole allegate del comune di Davoli, adottato dallo stesso comune con delibera consiliare 12 settembre 1971, n. 39.

Copia del presente decreto e relativi atti tecnici muniti del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4932)

REGIONE LAZIO

Integrazione della deliberazione concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Campagnano

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 17 aprile 1974, n. 939, vistata dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio nella seduta del 21 maggio 1974, con verbale n. 129/65, è stata integrata la precedente deliberazione della giunta medesima 10 gennaio 1974, n. 12, relativa all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Campagnano, mediante l'inserimento, nel dispositivo di quest'ultima, della indicazione «un testo di norme tecniche di attuazione» tra gli atti, vistati dall'assessore all'urbanistica, che costituiscono il progetto approvato.

Copia di tale deliberazione n. 939 sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(4935)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Arcangelo di Romagna

Con delibera della giunta regionale 16 aprile 1974, n. 797, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1390/1505 nella seduta del 28 maggio 1974) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), adottato con deliberazioni consiliari 15 dicembre 1971, n. 288, e 16 dicembre 1971, n. 289.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 giugno 1974, n. 290, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5033)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Considerato che all'8 marzo 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, cinquantuno posti;
Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'Amministrazione, di indire un concorso per cinque posti nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici (servizio delle costruzioni navali e meccaniche);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 ottobre 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto «Antonianum», via Merulana, 124, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso, di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dello Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nelle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno

essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176 000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 104

ALLEGATO 1
(Rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . con specializzazione (7) . . . . . . rilasciato da (8) . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . . . . .;

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso (10-*bis*) . . . . .;

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . presso (10-*bis*) . . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) . . . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria (11) .;

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua o le lingue . . . . (12).

. . ., lì . .

Firma (*)

. . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) Inglese, francese, tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*) per i deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbono essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Matematica (nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali).

2ª *Prova*:

Dimensionamento e disegno di un particolare di struttura navale. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio.*

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misure meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici. Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici. Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori. Richiami dei principi di idrostática e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali:

Piano di costruzione. Geometria e calcolo delle carene. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di Legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, gru, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi; altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

B) *Facoltativo.*

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

(Rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la

qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5

(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli

effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro,

invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(4939)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741770)